

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013
328/2013/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO E OPZIONI TARIFFARIE PER I
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2013**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (di seguito: d.lgs. 23/2011);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, come convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. 201/2011);
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2011, VIS 35/11 (di seguito: deliberazione VIS 35/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11);

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 315/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 315/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 450/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 450/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2013, 14/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 14/2013/E/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 315/2012/R/GAS sono state rideterminate le tariffe di riferimento e le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009 e 2010, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012;
- in ottemperanza alla medesima sentenza, con la deliberazione 450/2012/R/GAS sono state determinate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas e rideterminate le opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni 2011 e 2012;
- con la deliberazione 553/2012/R/GAS sono state determinate le tariffe obbligatorie, le tariffe di riferimento e le opzioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 14/2013/E/GAS è stata avviata un'indagine conoscitiva sui dati relativi agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici di gas nel triennio 2009-2011 e che, nell'ambito di tale indagine, l'Autorità ha svolto approfondimenti in relazione a:
 - dati di investimento relativi alla sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, di cui all'articolo 45.3, lettera b) della RTDG, dichiarati dalle imprese nel periodo 2009-2011;
 - dati di investimento dichiarati dalle imprese nel periodo 2008-2011;
 - contributi riferiti a dismissioni, dichiarati dalle imprese nel periodo 2008-2011;
- con riferimento agli approfondimenti relativi agli investimenti di sostituzione di condotte in ghisa, sopra richiamati, le società di seguito riportate hanno richiesto un'apertura *extra-time* del sistema *on-line* di raccolta dati per rettificare i dati relativi agli investimenti effettuati:

ID Distributore	Distributore
85	M.D.G. METANIFERA DI GAVIRATE S.R.L.
301	AGSM DISTRIBUZIONE SPA
359	AZIENDA ENERGIA E SERVIZI - TORINO

573	PREALPI GAS S.R.L.
739	SERVER SRL
819	CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA SRL
822	BA.SE. S.R.L.
932	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
978	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE
1112	AS RETIGAS SRL
1261	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
1607	BUSSETO SERVIZI S.R.L.
2982	ACSM-AGAM RETI GAS-ACQUA SRL
3327	E.S.TR.A S.P.A. (GIÀ 1232-ESTRA RETI GAS SRL)
4306	ACOS RETI GAS S.R.L. (GIÀ 109 - ACOS S.P.A.)
5427	ISONTINA RETI GAS S.P.A. (GIÀ 98-IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.P.A. E 3280-EST RETI ELETTRICHE S.P.A)

- con riferimento agli approfondimenti relativi ai dati di investimento dichiarati dalle imprese nel periodo 2008-2011, le società di seguito riportate hanno richiesto un'apertura *extra-time* del sistema *on-line* di raccolta dati per rettificare i dati relativi agli investimenti dichiarati:

ID Distributore	Distributore
50	METAEDIL S.R.L.
247	AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
589	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA
1280	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
2624	SILCA SRL

- con riferimento agli approfondimenti relativi ai contributi riferiti a dismissioni dichiarati dalle imprese nel periodo 2008-2011, le società di seguito riportate hanno richiesto un'apertura *extra-time* del sistema *on-line* di raccolta dati per rettificare i dati relativi ai contributi dichiarati:

ID Distributore	Distributore
205	EDISON D.G. SPA (SELVAZZANO DENTRO - PD)
226	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO
247	AMGA SPA - AZ.MULTISERVIZI
353	GELSIA RETI SRL
389	GEI SPA - GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI
505	EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA
659	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL
682	GRITTI GAS RETE SRL
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
807	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS
860	LINEA DISTRIBUZIONE SRL
890	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
995	ENEL RETE GAS SPA

1007	ASCOPIAVE SPA
1218	LARIO RETI HOLDING
1250	NAPOLETANA GAS SPA
3327	E.S.TR.A S.P.A. (GIÀ 1232-ESTRA RETI GAS SRL)

- la società A2A RETI GAS S.P.A. – ID 1247 non ha dato seguito alle richieste di chiarimenti dell’Autorità con riferimento ai dati relativi a contributi riferiti a dismissioni dichiarati nel periodo 2008-2011, né ha dato riscontro alla richiesta di conferma dei dati rettificati, come resi disponibili in un’apposita area riservata del sito *internet* dell’Autorità;
- nella richiesta di conferma, di cui al precedente alinea, trasmessa con comunicazione del 7 giugno 2013, protocollo n. 20983, era precisato che in caso di mancata risposta si sarebbero ritenuti validati i valori rettificati riportati nell’apposita area riservata del sito internet dell’Autorità;
- sono emersi errori materiali nelle procedure di determinazione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2013 nei casi di unione di località, di seguito riportati, che hanno comportato il mancato inserimento del valore dei contributi dichiarati all’interno del calcolo del capitale investito netto:

ID Distributore	Distributore	ID Località	Località
353	GELSIA RETI SRL	8364	VAREDO
		8365	BOVISIO-MASCIAGO
		8366	LIMBIATE
860	LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.	9260	CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
		9261	PASSIRANO (BS)
		9262	ROVATO (BS)
		9263	TORBOLE CASAGLIA (BS)
926	ACEGAS-APS S.P.A.	8503	PADOVA (PD)
		8504	ALBIGNASEGO (PD)
995	ENEL RETE GAS S.P.A.	8511	ANZIO (RM)
		9579	MELISSA
		9610	GRAVEDONA ED UNITI (CO)
1007	ASCOPIAVE S.P.A.	8920	SAN PIETRO DI FELETTO (TV)
1438	METEMA GESTIONI SRL	9501	SERRAVALLE DI CHIENTI
		9502	SASSOFERRATO
		9504	FIASTRA
3327	E.S.TR.A S.P.A. (GIÀ 1232-ESTRA RETI GAS SRL)	9380	MONTALE (PT)
		9567	SIENA (SI)
		9568	CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alla verifica ispettiva del 4-5 ottobre 2011 e dei successivi approfondimenti svolti mediante ulteriori richieste di informazioni, effettuata presso la società LIGURIA GAS S.r.l. – ID 1843 ai sensi della deliberazione VIS 53/11, sono emerse gravi criticità che pregiudicano l’attendibilità dei dati relativi agli incrementi patrimoniali riportati nei questionari tariffari trasmessi all’Autorità per la determinazione delle tariffe degli anni 2009, 2010, 2011 per tutte le località gestite;
- nella deliberazione 553/2012/R/GAS si è proceduto alla determinazione d’ufficio, di cui al comma 7.6 della RTDG, delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale relative alla società LIGURIA GAS S.r.l per il solo anno 2013, risultando quindi necessaria una successiva rideterminazione tariffaria d’ufficio per gli anni dal 2009 al 2012;
- nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione VIS 35/11, non sono pervenute informazioni dalla società CENTRO SERVIZI APIGAS, che non risulta a tutt’oggi iscritta nell’anagrafica operatori;
- con la deliberazione 553/2012/R/GAS sono state determinate d’ufficio le opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per la società CENTRO SERVIZI APIGAS per il solo anno 2013, risultando quindi necessaria una successiva rideterminazione tariffaria d’ufficio per gli anni dal 2009 al 2012;
- con la deliberazione 315/2012/R/GAS l’Autorità aveva erroneamente ritenuto di non accogliere l’istanza relativa agli esiti dell’indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10 presentata dal COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (AR) – ID 1052, giudicando la documentazione fornita come non idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali relativi agli allacciamenti;
- nella deliberazione 553/2012/R/GAS si è proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento relative al COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO per il solo anno 2013, risultando quindi necessaria una successiva rideterminazione tariffaria per gli anni dal 2009 al 2012.

CONSIDERATO CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 553/2012/R/GAS sono state presentate richieste di rettifica e integrazione di dati dalle imprese di distribuzione di seguito elencate:

ID Distributore	Distributore
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
434	GEA SPA (GROSSETO - GR)
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A
841	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE
1595	AMG ENERGIA SPA
3185	A T.R. S.R.L.
5657	COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO

- su segnalazione della società HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE – ID 841, sono emersi errori materiali nella procedura di calcolo ai

fini delle determinazioni tariffarie con riferimento alla località CESENA – IDlocalità 9614;

- il COMUNE di MIGNANO MONTE LUNGO – ID 5657 ha presentato un’istanza di rideterminazione della componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione per gli anni 2012 e 2013, sulla base del numero di punti di riconsegna comunicato a seguito di richiesta di rettifica;
- le istanze di rettifica e integrazione dei dati presentate dalle seguenti imprese non erano state considerate ai fini delle precedenti determinazioni tariffarie a seguito di errori materiali:

ID Distributore	Distributore
869	SERENISSIMA GAS S.P.A.
1280	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
2130	MEDITERRANEA ENERGIA

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 553/2012/R/GAS non è stato considerato il valore degli incrementi patrimoniali relativi all’anno 2011 per le 19 imprese distributrici elencate nella *Tabella 2* della deliberazione, in quanto tali imprese non avevano inviato, con riferimento alla generalità o ad un sottoinsieme delle località gestite, la dichiarazione di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG correttamente siglata ovvero avevano modificato il testo del modulo reso disponibile per la raccolta dati;
- le imprese distributrici di seguito riportate hanno provveduto a ritrasmettere la dichiarazione di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG, debitamente siglata e conforme, nel contenuto, al testo del modulo reso disponibile per la raccolta dati, o a inviare una comunicazione firmata dal legale rappresentante, da cui risultasse che tali imprese hanno acquisito una dichiarazione di veridicità da parte dei precedenti gestori con riferimento ai dati da questi forniti:

ID Distributore	Distributore	Località
370	AZIENDA ENERGETICA SPA - ETSCHWERKE AG	TUTTE
495	RETE MORENICA SRL	TUTTE
841	HERA S.P.A.	FORLÌ (FC) - ID 199 FORMIGNANA - ID 8053 COPPARO (FE) - ID 8054 TRESIGALLO (FE) - ID 8058
843	TECNICONSUL SRL - COSTRUZIONI E GESTIONI	TUTTE
939	CBL DISTRIBUZIONE SRL	TUTTE
990	ATENA SPA	TUTTE
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.R.L.	TUTTE
3185	A T.R. S.R.L.	TUTTE

CONSIDERATO CHE:

- secondo quanto disposto dal comma 7.10, della RTDG, le richieste di rettifiche di dati inoltrate all'Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1, della RTDG comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'Articolo 26, della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro.

CONSIDERATO CHE:

- in sede di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2013 alcune imprese di distribuzione hanno presentato un'istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, ai sensi del comma 41.1, della RTDG, relativo all'aggiornamento dei costi operativi del servizio di distribuzione, e del comma 42.1, della RTDG, relativo all'aggiornamento dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;
- nella deliberazione 553/2012/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno rinviare a successivi approfondimenti la valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al precedente alinea, risultando necessario a tale scopo effettuare una valutazione dell'impatto dei costi incrementali a livello di tariffa media, non possibile sulla base della istanze presentate da singole imprese;
- con comunicazioni del 22 aprile 2013, protocollo n. 15043, trasmesse in data 23 aprile 2013, è stata avviata una raccolta dati su un campione limitato di imprese distributrici del gas, rappresentative dell'insieme dei soggetti attivi nel settore, in termini di dimensione e densità della clientela servita, avente come finalità, tra le altre, anche quella di effettuare una valutazione dei costi incrementali nell'anno 2012 rispetto all'anno precedente, ai sensi del comma 41.1, della RTDG con riferimento al servizio di distribuzione – gestione delle reti e ai sensi del comma 42.1, della RTDG con riferimento ai servizi di commercializzazione e misura;
- nell'ambito della raccolta dati è stato richiesto alle imprese di segnalare, tra gli altri costi incrementali, quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, del d.l. 201/2011, che hanno anticipato all'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), avvenuta con il d.lgs. 23/2011;
- dall'analisi dei dati raccolti, i costi incrementali nell'anno 2012 connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 201/2011 risultano pari in media allo:
 - 0,1% dei costi riconosciuti nel medesimo anno, con riferimento all'attività di distribuzione – gestione delle reti;
 - 0,2% dei costi riconosciuti nel medesimo anno, con riferimento all'attività di commercializzazione e misura.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento agli approfondimenti relativi agli investimenti di sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, ai dati di investimento dichiarati dalle imprese nel periodo 2008-2011 e ai contributi riferiti a dismissioni dichiarati dalle imprese nel periodo 2008-2011, accettare, nelle more della conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS, le richieste di rettifica dei dati presentate dalle imprese che comportino benefici per i clienti finali;
- con riferimento alla società A2A RETI GAS S.P.A. – ID 1247, non avendo questa dato seguito alle richieste di chiarimenti dell'Autorità con riferimento ai dati relativi a contributi riferiti a dismissioni dichiarati nel periodo 2008-2011, procedere alla rideterminazione dei valori delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2010 al 2013 considerando per il calcolo i valori dei contributi come rettificati e resi disponibili nell'apposita area riservata del sito *internet* dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla società LIGURIA GAS Srl – ID 1843:
 - a) procedere alla determinazione d'ufficio di cui al comma 7.6, della RTDG e a non considerare nel calcolo delle opzioni tariffarie di gas diversi dal naturale per gli anni dal 2009 al 2012 il valore degli incrementi patrimoniali dichiarati per gli anni dal 2007 al 2011 incluso;
 - b) rideterminare il valore delle opzioni tariffarie di gas diversi dal naturale per l'anno 2013 approvate con deliberazione 553/2012/R/GAS considerando le variazioni derivanti dal calcolo di cui al punto a);
- con riferimento alla società CENTRO SERVIZI APIGAS procedere alla determinazione d'ufficio delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni dal 2009 al 2012 secondo i criteri previsti dalla RTDG;
- con riferimento al COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO – ID 1052:
 - a) procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2012 considerando nel calcolo il valore degli incrementi patrimoniali dichiarati dal medesimo Comune fino all'anno 2011 incluso;
 - b) rideterminare il valore delle tariffe di riferimento per l'anno 2013 approvate con deliberazione 553/2012/R/GAS considerando le variazioni derivanti dal calcolo di cui al punto a).

RITENUTO OPPORTUNO:

- accettare, ai fini della determinazione dei valori delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per l'anno 2013, le richieste di rettifica e integrazione pervenute;

- in relazione alle rettifiche e integrazione dei dati, presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 7.10, della RTDG, assumendo come vincolo ai ricavi ammessi il valore della tariffa di riferimento di cui agli articoli da 22 a 25, della RTDG;
- procedere alla rettifica degli errori materiali:
 - nelle procedure di determinazione tariffaria nei casi di unione di località;
 - nella procedura di calcolo ai fini delle determinazioni tariffarie relative alla località CESENA – IDlocalità 9614;
 - con riferimento alle istanze di rettifica e integrazione dei dati non considerate ai fini delle precedenti determinazioni tariffarie;
- con riferimento all'istanza presentata dal COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO – ID 5657 procedere alla rideterminazione della componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione con decorrenza dall'anno tariffe 2013, in ragione delle particolari criticità nell'erogazione del servizio di distribuzione del gas da parte del medesimo Comune a seguito dell'interruzione senza preavviso dell'attività da parte della società concessionaria GEMI S.r.l. e della grave situazione finanziaria sopravvenuta nel medesimo Comune;
- rideterminare le tariffe per le imprese che hanno sanato i vizi formali relativi alla dichiarazione di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a) della RTDG, considerando il valore degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fissare, ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2013 della componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, pari a 0,1% il valore del tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale di cui al comma 41.1, lettera c) della RTDG;
- fissare, ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2013 delle componenti a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura, pari a 0,2% il valore del tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale di cui al comma 42.1, lettera c), della RTDG;
- procedere all'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione e delle componenti a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura sulla base dei tassi di variazione di cui ai due precedenti alinea, tenendo conto del criterio di arrotondamento alla seconda cifra decimale del valore di tali componenti, espresse in euro/punto di riconsegna;
- rideterminare per l'anno 2013 le tariffe già approvate con la deliberazione 553/2012/R/GAS, sulla base dei valori aggiornati delle componenti tariffarie di cui al precedente alinea

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas per gli anni dal 2009 al 2013

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento:

- per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 1a e nella Tabella 1b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010, come riportati nella Tabella 2a e nella Tabella 2b del medesimo Allegato A;
- per l'anno 2011, come riportati nella Tabella 3a e nella Tabella 3b del medesimo Allegato A;
- per l'anno 2012, come riportati nella Tabella 4a e nella Tabella 4b del medesimo Allegato A;
- per l'anno 2013, come riportati nella Tabella 5a e nella Tabella 5b del medesimo Allegato A.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni dal 2009 al 2013

2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG per gli anni dal 2009 al 2013, come riportate, rispettivamente, nella Tabella 6, nella Tabella 7, nella Tabella 8, nella Tabella 9 e nella Tabella 10 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 3

Disposizioni in materia di conguagli

3.1 I conguagli calcolati sulla base della rideterminazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni dal 2009 al 2013, che risultano a debito dei clienti finali, devono essere effettuati secondo le modalità definite al comma 10.6bis, della deliberazione 229/01.

Articolo 4

Indennità amministrativa

- 4.1 L'indennità amministrativa si applica secondo i criteri previsti dal comma 7.10, della RTDG con riferimento alle determinazioni relative all'anno 2013.
- 4.2 L'indennità amministrativa si applica alle imprese elencate nella Tabella 11, dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 5

Aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie di cui alla Tabella 4 e alla Tabella 5 della RTDG

- 5.1 La Tabella 4, della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 5.2 La Tabella 5, della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento, le tabelle allegate, nonché la versione aggiornata della RTDG sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 6.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni